



COMUNE DI FIRMO (CS)

Bashkia e Fermës (CS)

Piazza Municipio n° 5 - Tel. e fax 0981 940007 -

PEC: protocollo@pec.comune.firmo.cs.it

ORDINANZA N. 83 del 06 novembre 2020

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000). Ulteriori misure restrittive. Sospensione attività scolastiche della Scuola dell'infanzia di Firmo.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019- (Coronavirus) e da ultimo il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visti i D.P.C.M. del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, del 09 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22/03/2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e da ultimo 03/11/2020 con le quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", in particolare le O.P.G.R. n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 10 del 17 marzo 2020, n. 12 del 20/03/2020 e n. 15 del 22/03/2020, già prorogate al 03/05/2020 con ordinanza regionale n. 25 del 03/04/2020 e n° 29 del 13/04/2020, e le Ordinanze successivamente emesse n. 32 del 17/04/2020, n. 36 del 24/04/2020, nonché da ultimo le ordinanze n. 73 del 15 ottobre 2020, n. 79 del 23 ottobre 2020 e n. 80 del 25 ottobre 2020;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 20/03/2020 e del 28/03/2020 con le quali sono impartite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'Ordinanza del 21/02/2020 che prevede l'obbligo delle Autorità competenti di applicare la misura dell'isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID - 19;

Vista in particolare l'ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 con la quale le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 03/11/2020 sono state applicate all'intera Regione Calabria (zona rossa);

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19;

Preso atto che la Regione Calabria della quale questo Ente fa parte è classificata come zona rossa dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020;

Rilevato che:

- l'Asp di Castrovillari ha informato della presenza di un caso di positività al Covid 19 tra il personale docente della Scuola dell'infanzia comunale;
- che successivamente è stata adottata la misura restrittiva della permanenza domiciliare temporanea dei bambini che frequentano la suddetta Scuole, nonché del personale docente e dei collaboratori scolastici che prestano Servizio presso la suddetta scuola;

Dato atto che è stata adottata l'ordinanza sindacale n. 57 del 2.11.2020 con la quale è stata disposta la sospensione temporanea dello svolgimento delle attività didattiche e di ogni altra attività presso il plesso scolastico per i giorni 2-3-4-5-6 c.m. oltre che l'immediata sanificazione e disinfezione dei locali scolastici della Scuola dell'Infanzia comunale;

Considerato che i risultati del tampone rinofaringeo a cui sono stati sottoposti i bambini ed il personale scolastico oggetto dei provvedimenti sopra richiamati non sono ancora pervenuti;

- che si rende opportuno provvedere alla proroga della ordinanza sindacale n. 57 del 2.11.2020 sino all'acquisizione del risultato dei tamponi al fine di tutelare l'incolumità e la salute degli alunni del personale docente ed amministrativo della Scuola,

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978, il quale dispone che :« 11 Ministro della Sanita' puo emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. ... Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale »;

VALUTATO il principio di "precauzione" in materia sanitaria, laddove prescrive che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive... dirette a prevenire il rischio medesimo (Trattato di Maastricht - Costituzione Europea art. 111-233 - art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);

VISTI, altresì:

- l'articolo 50, del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI:

- D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- D.G.R. n. 523 del 30/07/2007;
- DPCM del 09.03.2020;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

la proroga della ordinanza sindacale n. 57 del 2.11.2020 al fine di tutelare l'incolumità e la salute degli alunni del personale docente ed amministrativo della Scuola;

la sospensione temporanea dello svolgimento delle attività didattiche e di ogni altra attività presso la Scuola dell'infanzia di Firmo sino all'acquisizione del risultato dei tamponi dei bambini al fine di limitare la potenziale diffusione dell'epidemia da Covid 19

DISPONE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e ne sia data ampia diffusione con tutti i mezzi comunicativi a disposizione dell'Ente;

che il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, sia incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Alla Polizia Municipale;
- Alla stazione dei Carabinieri di Lungro;
- Alla Prefettura di Cosenza.
- All'Ufficio di Presidenza dell'Ist. Compr. Polo Arbereshe di Lungro.
-

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi di legge della legge 22/05/2020 n.35 convertito in legge con modificazioni del D.L. 25/03/2020 n.19 la quale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 400,00 a €. 1.000,00.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Dalla residenza municipale, 6/11/2020

IL SINDACO
Giuseppe Bosco